



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A.A. 2014-2015

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (Classe L -22)

IL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

VISTO lo Statuto di autonomia di Ateneo;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo e successivi regolamenti in materia di tirocinio;

APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizione e finalità delle attività di tirocinio curriculare

1. Il presente Regolamento, previsto dal DM 270/04 e successive integrazioni e modificazioni disciplina le procedure amministrative e lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.
2. Il tirocinio curriculare esterno costituisce un aspetto tipico del percorso formativo del predetto Corso di Laurea, che consente allo studente di fare una prima esperienza guidata di inserimento in alcuni servizi verso i quali potrebbe orientare le sue scelte professionali.
3. Il tirocinio curriculare esterno è effettuato sia presso strutture interne dell'Ateneo che presso strutture esterne (istituzioni pubbliche e/o private sulla base di una convenzione stipulata tra l'Università Kore di Enna e dette istituzioni).
4. Il tirocinio curriculare esterno è finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie è finalizzato a creare un collegamento tra la didattica universitaria e la realtà del mondo lavorativo, permettendo di fare, attraverso la verifica operativa delle conoscenze acquisite, un'esperienza utile a fini delle esperienze professionali future.
5. Possono accedere al tirocinio curriculare esterno tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (per un periodo non superiore a 12 mesi (24 per i soggetti con Bisogni Educativi Speciali)).
6. Lo studente è tenuto a frequentare il tirocinio secondo quanto previsto dal piano di studi e dal Progetto Formativo e di Orientamento (PFO) ed è tenuto alla riservatezza circa i dati, le informazioni, le situazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito degli uffici dove svolge il tirocinio.

Art. 2 - Definizione e finalità delle attività di tirocinio non curriculare o stage

1. Il tirocinio non curriculare o stage, di seguito stage, non è previsto da piano di studi e non comporta l'acquisizione di ulteriori crediti formativi, bensì l'acquisizione di competenze debitamente certificate dal tutor universitario e dal tutor della struttura ospitante (tutor aziendale), tramite l'Attestato delle competenze". La sua finalità è, infatti, quella di favorire l'inserimento lavorativo.

2. Possono accedere allo stage i neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Il termine di 12 mesi oltre il quale non è possibile attivare stage decorre dal momento del conseguimento del titolo (Direttiva Regionale Sicilia 23/07/2013 prot. 43881/US1/2013)

3. Il periodo massimo per ogni singolo stage è di 3 o 6 mesi, proroghe comprese (Direttiva Regionale Sicilia 23/07/2013 prot. 43881/US1/2013).

Art. 3 – Interruzione e proroga del tirocinio e dello stage

1. Il percorso del tirocinio o dello stage può essere interrotto in qualsiasi momento con preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante, fornendo, comunque, una motivazione scritta su apposito modulo scaricabile nella pagina UKE PASS - tirocinio – modulistica.

2. Il percorso del tirocinio può essere prorogato, qualora il tirocinante non avesse completato il numero delle ore per il conseguimento dei CFU previsto dal piano di studi se inferiore a quello massimo previsto per legge, e, ovviamente, fino a tale limite su apposito modulo scaricabile nella pagina UKE PASS - tirocinio – modulistica.

3. qualora lo stage fosse stato attivato per la durata di tre mesi, potrà essere prorogato per ulteriori tre mesi (Direttiva Regionale Sicilia 23/07/2013 prot. 43881/US1/2013), apposito modulo scaricabile nella pagina UKE PASS - tirocinio – modulistica.

Art.4 - Rapporti con strutture ospitanti

1. La stipula delle Convenzioni di Tirocinio Formativo e di Orientamento con le strutture ospitanti è di competenza del Centro UKE PASS (tirocinio - procedura di avvio e chiusura tirocinio). Ai fini dell'accertamento dell'idoneità della struttura stessa, alla convenzione dovrà essere allegata la "Scheda di rilevazione dell'attività dell'Ente/Azienda".

2. Le strutture idonee a gestire progetti di tirocinio o stage afferenti al Corso di laurea di Scienze delle attività motorie e sportive devono, comunque, possedere i seguenti requisiti:

2.1. Il tutor dell'Ente/struttura deve essere laureato, da almeno due anni, nelle seguenti aree disciplinari: motorio-sportiva, psicopedagogica, biomedicina.

3. L'elenco aggiornato delle strutture convenzionate è disponibile sul sito del Centro UKE PASS, alla voce Tirocinio – Strutture convenzionate; Stage – Strutture convenzionate.

Art. 5 - Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare

Il tirocinio del Corso di laurea triennale (L-22) comprende un totale di 6 CFU, pari a 150 ore, così ripartite:

Tirocinio interno pari a n. 2 CFU, ovvero 50 ore assolate attraverso le modalità di tirocinio interno, organizzato e riconosciuto dal Corso di studi ivi compresa l'elaborazione personale delle attività (un'unica relazione comprensiva di tutte le attività del tirocinio interno) da consegnare alla segreteria didattica del Corso.

Tirocinio esterno pari a n. 4 CFU, ovvero 100 ore, svolte presso Enti/Aziende convenzionate con l'Università entro le quali è compreso il tempo da impiegare per l'elaborazione personale delle attività. (un'unica relazione comprensiva di tutte le attività del tirocinio esterno) da consegnare al tutor universitario.

- 1 Cfu di tirocinio è pari a 25 ore di attività formativa, da svolgere presso un Ente/Azienda convenzionato o presso l'Ateneo.

- Per quanto attiene esclusivamente il tirocinio interno, lo studente interessato, previa autorizzazione del Presidente del corso di studi, può svolgere detta attività nel corso della seconda annualità e chiederne il riconoscimento al momento dell'iscrizione alla terza.

- Le attività previste nell'ambito del tirocinio esterno potranno essere svolte presso un'unica struttura o in casi particolari in più strutture, comunque per una durata non inferiore a 50 ore, in relazione alla diversa consistenza oraria dei singoli progetti di tirocinio e in accordo con i tutor assegnati.

- La procedura di avvio e chiusura del tirocinio curriculare esterno è di competenza del Centro UKE PASS, pertanto gli studenti dovranno attenersi all'iter pubblicato sul sito dell'UKE PASS, alla voce Tirocinio.

Art. 6 - Attività di tirocinio interno

1. I rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi scritti tra le presidenze delle Facoltà di riferimento.

2. Sono valutabili ai fini del conseguimento dei CFU di tirocinio interno tutte le attività formative promosse e organizzate dalla Facoltà e/o dell'Ateneo, convegni, seminari, incontri di significativo valore formativo, che potenziano le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti. La partecipazione a tali attività prevede l'obbligo di firma di entrata e di uscita, nonché di un elaborato per la relativa valutazione.

Art. 7 – Attività di tirocinio esterno

1. La domanda di avvio del tirocinio curriculare esterno dovrà essere presentata dallo studente al Centro UKE PASS, secondo le forme e le modalità stabilite dal Centro stesso.

2. Le informazioni e i modelli necessari per adempiere a tutte le formalità previste dal tirocinio curriculare esterno sono disponibili sul sito dell'Ateneo alla pagina dell'UKE PASS.

3. Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata fotocopia del libretto comprovante l'acquisizione di n. 54 CFU e l'iscrizione al terzo anno.

Art. 8 - Compiti del tutor universitario e del tutor aziendale

1. Il tutor universitario coordina l'attività di tirocinio curriculare esterno, Il ruolo del tutor universitario è ricoperto da Presidente del C.d.L. oppure da un altro docente dello stesso corso di studi appositamente delegato.
2. Il tutor aziendale, indicato preventivamente dalla struttura ospitante, ha il compito di assicurare il corretto espletamento delle attività previste dal PFO.

Art. 9 - Attività pratico-professionali

1. Nel caso in cui gli studenti abbiano svolto o stiano svolgendo, presso istituzioni o Enti pubblici e privati, attività pratico-professionali, certificate o certificabili, attinenti alle finalità del tirocinio curriculare esterno, possono richiederne il riconoscimento alla Commissione Didattica.
2. Il consiglio del Corso di laurea, sentito il parere della Commissione didattica del Corso, previo controllo della pertinenza e della validità delle suddette esperienze, può concedere, a sua discrezione, l'esonero totale o parziale dal tirocinio curriculare esterno.